

N. R.G. 1212/2015



in procedimento ex artt. 414 c.p.c. e 700 c.p.c. in corso di causa

Il Giudice dott. Giampaolo Cervelli,
nella causa n. r.g. **1212/2015**, pendente

tra

ELISABETTA PROIETTI BAVERI

RICORRENTE

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - USR
UMBRIA - UFFICIO III - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**

RESISTENTE

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da **ELISABETTA PROIETTI BAVERI**

visto che il d.m. n. 235 dell'1.4.2014 è destinato al personale docente e educativo **già inserito a pieno titolo o con riserva** nelle graduatorie di cui all'art. 1 comma 605 della l. n. 296 del 27 dicembre del 2006 (cfr. l'art. 1 del d.m.);

ritenuto che la sentenza n. 1973 del 2015 del Consiglio di Stato abbia effettivamente annullato il d.m. in questione poiché non consentiva ai ricorrenti, titolari di diploma magistrale, di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;

visto che, tuttavia, la parte ricorrente non fa parte del gruppo dei ricorrenti il cui ricorso è stato definito dalla sentenza n. 1973 del 2015 del Consiglio di Stato;

visto che non risulta essere stato emanato, in ottemperanza alla citata sentenza, un atto regolamentare che ne recepisca il contenuto e che consenta a tutti i titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di essere inseriti, **per la prima volta**, nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1 comma 605 della l. n. 296 del 27 dicembre del 2006;

ritenuto peraltro che di un atto regolamentare di tale natura dovrebbe essere valutata anche la conformità all'art. 1 comma 605 della l. n. 296 del 27 dicembre del 2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

visto che non risultano essere state presentate, dalla ricorrente, domande di inserimento nelle graduatorie permanenti e/o nelle graduatorie ad esaurimento prima del corrente anno;

ritenuto, in conclusione, che, allo stato, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 costituisca solo un precedente improduttivo di effetti diretti nell'ambito del presente giudizio;

ritenuto che, alla luce delle esposte considerazioni, non vi siano margini per emettere un provvedimento *inaudita altera parte*;



visto che la parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla notifica del ricorso con modalità alternative a quella di cui all'art. 150 c.p.c. ex art. 151 c.p.c. e, in particolare, di consentire la notificazione del ricorso ai controinteressati "mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.P. di Perugia (<http://istruzione.perugia.it>);

visto che la parte ricorrente ha dedotto, a fondamento del proprio ricorso, l'esistenza di un diritto soggettivo di essere inserita nelle graduatorie di cui all'art. 1 comma 605 della l. n. 296 del 27 dicembre del 2006 e **ritenuto** che, in relazione a tale situazione soggettiva, non vi siano contro interessati in senso tecnico ma esclusivamente titolari di un interesse di fatto, non meritevole di giuridico apprezzamento, ad avere meno competitori nell'ambito della graduatoria;

visto che, in ogni caso, le parti ricorrenti hanno avanzato istanza di estendere il contraddittorio nei confronti di "*tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento nella classe di concorso scuola d'infanzia dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Ufficio III – Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, valide per gli anni scolastici del triennio 2014/2017*";

vista l'urgenza determinata dalla richiesta di provvedimento interinale;

FISSA

per la discussione dell'istanza ex artt. 700 e 669 quater del c.p.c. l'udienza del 13 novembre 2015 ore 10.15 disponendo che il ricorso e il presente decreto siano notificati a cura della parte ricorrente alle parti convenute con termine per il perfezionamento della notifica sino al giorno 21 ottobre 2015 e, per la discussione della causa, l'udienza del 18.3.2016 ore 12.30;

AUTORIZZA

in relazione alla discussione sull'istanza cautelare, la notifica ex art. 151 c.p.c. ai contro interessati individuati con il ricorso introduttivo e con le modalità proposte nel medesimo ricorso, riservando, all'esito della discussione sull'istanza cautelare, la valutazione sull'efficacia di tale forma di notifica ai contro interessati anche in relazione alla discussione del merito;

INVITA

le parti convenute a costituirsi almeno due giorni prima dell'udienza

Perugia, 30 settembre 2015

Il Giudice
dott. Giampaolo Cervelli

